

**DECISIONE N. A3**  
**del 17 dicembre 2009**

**relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 149/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti gli articoli 5 e da 14 a 21 del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della presente decisione, con il termine «distacco» s'intende qualsiasi periodo maturato dai lavoratori dipendenti o dai lavoratori autonomi durante il quale una persona svolge la propria attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma delle disposizioni degli articoli: 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1, 14 ter, paragrafo 1 o 14 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio <sup>(3)</sup> e degli articoli 12, paragrafo 1 o 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a) del medesimo regolamento, mirano in particolare a facilitare la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori dipendenti in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede, nonché la libertà dei lavoratori dipendenti di spostarsi verso altri Stati membri. Tali disposizioni mirano anche a superare gli ostacoli che possono impedire la libertà di circolazione dei lavoratori nonché a incoraggiare la penetrazione economica evitando complicazioni amministrative, in particolare ai lavoratori e alle imprese.

- (3) Le condizioni essenziali per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento sopraccitato sono l'esistenza di una relazione diretta tra il datore di lavoro e il lavoratore da questi assunto e l'esistenza di legami tra il datore di lavoro e lo Stato membro in cui ha sede la sua attività. La condizione essenziale per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento sopraccitato è l'esercizio abituale di un'attività sostanziale simile nello Stato membro in cui la persona è stabilita.
- (4) A norma del regolamento (CEE) n. 1408/71, la durata prevedibile del distacco non può superare 12 mesi, con un prolungamento massimo di ulteriori 12 mesi in seguito a circostanze imprevedibili. A norma del regolamento (CE) n. 883/2004, la durata prevedibile del distacco non può superare 24 mesi complessivi.
- (5) Qualsivoglia prolungamento del periodo di distacco ininterrotto oltre la durata massima prevista nei regolamenti richiede un accordo in conformità all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.
- (6) Il regolamento (CE) n. 883/2004 non contiene nessuna disposizione transitoria esplicita relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004. L'intenzione del legislatore è stata di prolungare la durata massima prevedibile del distacco da 12 a 24 mesi. Le procedure e le altre condizioni per il distacco non sono notevolmente cambiate.
- (7) Al fine di garantire la continuità giuridica tra i regolamenti vecchi e nuovi e di assicurare l'applicazione uniforme delle regole relative al distacco durante il periodo di transizione tra i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004,

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1

<sup>(2)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. Tutti i periodi di distacco maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all'applicazione di entrambi i regolamenti non possa superare 24 mesi.
2. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

*La presidente della commissione amministrativa*

Lena MALMBERG

---